



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI SCHIAVONE

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso del 18 gennaio 2026 (reclamo all'IVASS del 29 novembre 2025), il ricorrente esponeva di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in relazione alla propria attività di impresa, avente ad oggetto lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria. Verificatosi un sinistro durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, l'impresa assicurativa opponeva il diniego di copertura. Il ricorrente contestava tale diniego, sostenendo che l'attività svolta al momento del sinistro rientrasse pienamente nel rischio assicurato, trattandosi di interventi di ristrutturazione e non di costruzione di nuovi edifici. Il ricorrente contestava inoltre la dedotta incongruenza tra il fatturato dichiarato in polizza e quello successivamente accertato, evidenziando che la polizza era stata stipulata nel settembre 2023 sulla base del fatturato risultante dall'ultimo bilancio disponibile - utilizzato dalla stessa impresa ai fini della determinazione del premio – e che in nessun momento era stato informato circa l'asserito obbligo di adeguamento del premio in relazione all'andamento del fatturato né di essere stato contattato dalla impresa dopo la chiusura del bilancio 2024 per eventuali aggiornamenti.

L'impresa resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), in quanto il ricorso risultava privo di indicazioni chiare e complete circa l'oggetto della controversia, la domanda e l'esposizione dei fatti a



fondamento della domanda. Nel merito, l'impresa rappresentava che dalla documentazione contrattuale risultavano assicurate le seguenti attività: a) attività non specializzate di lavori edili (muratori) – manutenzione, riparazioni, rifinitura, abbellimento di edifici (esclusa la costruzione); b) installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, inclusa la manutenzione e le riparazioni. Tuttavia, dalla visura camerale emergeva che la ricorrente svolgeva ulteriori attività rispetto a quelle dichiarate, non rientranti tra i rischi assicurati. Si faceva presente, inoltre, come dalla perizia fosse emerso che il danno a terzi era stato determinato da attività non coincidenti con il rischio determinato in polizza, derivando, in particolare, dalle “vibrazioni prodotte da lavorazioni di demolizione, taglio, carotaggio, perforazione, smantellamento di pavimenti e sottofondi, rimozione di rivestimenti, controsoffitti e pareti divisorie”. L'impresa resistente rappresentava, inoltre, come la polizza prevedesse un meccanismo di regolazione del premio sulla base del fatturato dichiarato; e che, non avendo l'assicurato ottemperato all'obbligo di comunicare la variazione di fatturato, il premio non risultava correttamente determinato per l'annualità 2024, causando una conseguente scopertura assicurativa del 79,80%.

In sede di repliche, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, il ricorrente osservava come l'impresa avesse articolato difese puntuali nel merito, onde si evinceva che le ragioni della domanda e il *petitum* erano sufficientemente determinati. Nel merito, si ribadiva come i lavori eseguiti rientrassero in quelli descritti nella polizza e che il danno causato dal sinistro, come documentalmente provato, ammontava ad euro 5.500,00 a titolo di risarcimento del terzo danneggiato ed euro 847,20 per le spese legali. Nelle controrepliche, l'impresa ribadiva le proprie difese e proponeva altresì eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, in quanto, dalla documentazione tardiva allegata dal ricorrente, emergerebbero nuovi profili che renderebbero necessaria un'attività di accertamento tecnico preclusa al Collegio dall'art. 3, comma 3, del Decreto.

In conclusione, il ricorrente chiede al Collegio che, sul presupposto che sia accertata l'operatività della polizza in oggetto, si dichiari tenuta l'impresa assicuratrice all'indennizzo pari a euro 5.500,00 a titolo di risarcimento danni nei confronti del terzo e ad euro 847,20 per le spese legali. L'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 9, comma 1, lett. h) e artt. 3, comma 3 e 11, comma 8 del Decreto. Nel merito, chiede l'integrale rigetto delle pretese avversarie.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi su questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, e precisamente sull'eventuale inammissibilità del ricorso per difetto del reclamo ex art. 9, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 11, comma 8, del Decreto. Il ricorrente, nel modulo di ricorso, ha indicato quale reclamo la comunicazione del 29 novembre 2025, la quale però risulta trasmessa esclusivamente all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. In data 29 dicembre 2025 seguiva risposta dell'impresa assicuratrice - indirizzata al ricorrente e all'Autorità di vigilanza - nella quale si evidenziava come il reclamo del 29 novembre 2025 fosse stato inviato all'IVASS, ma non all'impresa assicuratrice. Sul punto, è opportuno



ricordare come il Decreto, all'art. 8, comma 1, prevede che "la presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario"; la declaratoria di inammissibilità del ricorso può provenire sia dal Presidente, come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del Decreto, sia dal Collegio, come è precisato dall'art. 11, comma 8, del Decreto. Quanto alla nozione di reclamo, l'art. 1, comma 1, lett. i) del Decreto, fornisce in termini inequivoci la sua definizione, precisando come esso debba consistere in "una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario". Nel caso di specie, manca un atto riconducibile all'assicurato indirizzato espressamente all'impresa o all'intermediario, giacché l'unico reclamo di cui il ricorrente è autore si identifica con quello indirizzato all'IVASS ai sensi dell'art. 7 del CAP, e dell'art. 4 del Reg. ISVAP n. 24/2008. Osserva, dunque, il Collegio come da una parte il Decreto preveda quale presupposto per l'ammissibilità del ricorso un reclamo *ad hoc* indirizzato direttamente all'impresa o all'intermediario; dall'altra, che la disciplina concernente l'Autorità di controllo mantiene una netta distinzione tra reclamo all'impresa e reclamo all'IVASS, al punto che, il primo costituisce un passaggio preliminare del sistema di tutela del contraente, divenendo presupposto anche per la successiva attivazione dell'intervento dell'Autorità di vigilanza.

E' opinione del Collegio che il fatto che l'impresa abbia successivamente riscontrato la segnalazione trasmessa dall'Autorità non sia circostanza idonea a sanare il difetto della condizione di procedibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto. Tali disposizioni infatti – di natura procedimentale - vanno interpretate in senso restrittivo, atteso che la loro *ratio* si individua nella tutela del principio costituzionale sancito dall'art. 24 Cost., e dunque nella piena attuazione del principio del contraddittorio. Quanto poi alla struttura e alla natura recettizia dell'atto richiesto, osserva il Collegio come da una parte sia necessario il c.d. indirizzamento volontario dell'atto da parte del cliente, e, dall'altra, che la ricezione dell'atto da parte dell'impresa sia effetto di tale indirizzamento. Si deve concludere, dunque, che la trasmissione di una segnalazione fatta dall'IVASS all'impresa, non può integrare il presupposto richiesto dall'art. 9 del Decreto.

In coerenza con tale conclusione, il Collegio non si pronuncia sulle altre cause di inammissibilità sollevate dalla resistente, né sulle domande di merito proposte dal ricorrente, poiché le ritiene assorbite per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA